



# **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.12 DELLA LEGGE 241/90**

Deliberazione C.P. n. 391 del 2.10.1992

Modificata con deliber. consiliare n. 15 del 21.2.2011

## INDICE

### TITOLO I° - PRINCIPI E PROCEDURE

#### Capo I° - Contenuti ed effetti del Regolamento

- Art.1 - Oggetto
- Art.2 - Efficacia

#### Capo II° - Settori d'intervento e destinatari

- Art.3 - Settori di Intervento
- Art.4 - Soggetti beneficiari
- Art.5 - Motivazioni
- Art.6 - Presentazione delle istanze
- Art.7 - Documentazioni
- Art.8 - Insufficienza di documentazione
- Art.9 - Dichiarazione

#### Capo III° - Modalità per gli interventi

- Art.10 - Piano generale di programmazione e piani settoriali di attribuzione delle risorse
- Art.11 - Criteri per la valutazione
- Art.12 - Sussidi straordinari assistenziali
- Art.13 - Eventuali rapporti con terzi
- Art.14 - Concorso e patrocinio del Comune
- Art. 14 bis - Patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale
- Art.15 - Pubblicità
- Art.16 - Realizzazione incompleta della iniziativa
- Art.17 - Prestazioni corrispettive
- Art.18 - Liquidazione del contributo
- Art.19 - Acconto

### TITOLO II° - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

#### Capo I° - Servizi sociali ed assistenziali

- Art.20 - Natura degli obiettivi
- Art.21 - Coordinamento

## Capo II° - Attività sportive e ricreative

Art.22 - Natura degli obiettivi

Art.23 - Attività professionistica

## Capo III° - Attività culturali ed educative

Art.24 - Natura degli obiettivi

Art.25 - Riconoscimento di interesse cittadino

## Capo IV° - Pubblica istruzione

Art.26 - Natura degli obiettivi

## Capo V° - Sviluppo economico

Art.27 - Natura degli obiettivi

## Capo VI° - Tutela dei valori ambientali

Art.28 - Natura degli obiettivi

# TITOLO III° - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## Capo I° - Disposizioni generali

Art.29 - Interventi straordinari

Art.30 - Campo di applicazione della normativa

## Capo II° - Disposizioni finali

Art.31 - Entrata in vigore

Art.32 - Facoltà per la rinnovazione

Art.33 - Registro delle Associazioni

Art.34 - Integrazione di normative

Art.35 - Norma transitoria

## TITOLO I°

### PRINCIPI E PROCEDURE

#### CAPO I°

#### CONTENUTI ED EFFETTI DEL REGOLAMENTO

##### ART.1

##### OGGETTO

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.12 della Legge 7.8.1990, n. 241, disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti, pubblici e privati, garantendo sia la trasparenza all'azione amministrativa, sia il conseguimento delle finalità sociali, assistenziali, culturali, educative e sportive a favore della comunità monzese.

Gli interventi del Comune riguardati dal presente Regolamento possono altresì consistere nella concessione gratuita od agevolata di impianti, locali, strutture od attrezzature comunali, nei limiti e nelle condizioni più oltre specificati.

##### ART.2

##### EFFICACIA

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici o di agevolazioni da parte del Comune.

In ogni singolo provvedimento si dovrà formalmente dare atto dell'osservanza dei previsti criteri e modalità.

## CAPO II°

### SETTORI DI INTERVENTO E DESTINATARI

#### ART.3

##### SETTORI DI INTERVENTO

I settori nei quali l'Amministrazione comunale può intervenire effettuando la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici ed a soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone e sempre nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, sono normalmente quelli relativi a:

- a) Servizi sociali ed assistenziali
- b) Attività sportive e ricreative
- c) Cultura e formazione
- d) Pubblica istruzione
- e) Sviluppo economico
- f) Tutela dei valori ambientali

#### ART.4

##### SOGGETTI BENEFICIARI

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere possono essere disposte dall'Amministrazione comunale, nel rispetto dei criteri e modalità di cui al presente regolamento, nei riguardi di:

- a) persone residenti, in presenza di particolari condizioni e/o situazioni di bisogno, più oltre previste e rientranti nelle finalità assistenziali contemplate dal presente regolamento;
- b) persone residenti, per particolare impegno concreto, nell'ambito del territorio, nel conseguimento di finalità previste dal presente regolamento;
- c) enti pubblici, privati, associazioni, fondazioni, cooperative, enti e organismi religiosi, nonché altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la propria attività in favore della popolazione del Comune;
- d) associazioni non riconosciute e comitati in genere che effettuano iniziative o svolgono comunque attività a favore della popolazione del Comune, comunque rientranti nella finalità prevista dal presente regolamento.

## ART.5

### MOTIVAZIONI

I soggetti interessati, che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune, devono esporre nella stessa le motivazioni, la natura e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, o la necessità della richiesta, con l'indicazione dell'inerente onere complessivo.

Nella predetta istanza dovrà altresì essere precisato - con dichiarazione formale, sotto la propria personale responsabilità - se il richiedente beneficia, per l'intervento richiesto, ovvero ne abbia avviato pratica presso altri Enti, di altri contributi finanziari da parte di soggetti pubblici. In caso affermativo, dovrà essere precisato l'importo (richiesto o concesso) e l'Ente (sollecitato o concedente). L'Amministrazione si riserva sempre di procedere alle necessarie verifiche.

## ART.6

### PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze relative alla concessione di contributo annuale, redatte su carta legale, devono pervenire entro il 1° Settembre di ogni anno al Protocollo Generale per l'inoltro ai Settori di competenza che, nel termine di 60 giorni, dalla stessa data provvederanno all'istruttoria.

Per le attività o le iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti, le istanze di contributo dovranno essere presentate di norma almeno 90 giorni dalla data di inizio dell'attività proposta.

## ART.7

### DOCUMENTAZIONI

Le domande firmate dal legale rappresentante dell'Ente, associazione o organismo richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la seguente documentazione:

PER LE ATTIVITA' CONTINUATIVE (di cui al successivo Art.11 - lettera a):

- 1) relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta entro il 30 agosto dell'anno di competenza e dell'attività da svolgere nel successivo quadrimestre;
- 2) atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo Statuto, da cui risulti che l'Ente non persegue fini di lucro;
- 3) idoneo materiale di informazione;
- 4) conto consuntivo, riferito all'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

- 5) dichiarazione attestante se all'ente siano stati assegnati, nel corso dell'anno e per l'attività svolta, contributi o sponsorizzazioni da soggetti pubblici o privati. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che l'ente erogante;
- 6) copia del codice fiscale dell'Ente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
- 7) intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della personale abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;
- 8) dichiarazione che attesti se l'Ente agisce o non agisce in regime di impresa.

PER LE ATTIVITA' OCCASIONALI O PER SINGOLI PROGETTI (di cui all'art.11 lettera b):

- 1) relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento e la richiesta del contributo;
- 2) eventuale materiale informativo;
- 3) atto costitutivo dell'organismo proponente, con allegato lo Statuto, ove esista;
- 4) copia del codice fiscale dell'Ente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
- 5) preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, analiticamente suddiviso per voci, nonché degli introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di vari soggetti pubblici o privati
- 6) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura, se l'Ente è una Società, o all'Albo della Prefettura se trattasi di ente cooperativistico.

I documenti indicati ai punto 1) e 5) sopraindicati devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, associazione o organismo richiedente.

## ART. 8

### INSUFFICIENZA DI DOCUMENTAZIONE

Non sono suscettibili di presa in considerazione le istanze la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto all'art. 7 del presente Regolamento.

## ART.9

### DICHIARAZIONE

Le istanze presentate per le finalità di cui al presente regolamento dovranno contenere la dichiarazione che l'Ente richiedente non fa parte dell'articolazione

politico-organizzativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della Legge 2 Maggio 1974, n. 195 e dell'art.4 della Legge 18.11.1981 n. 650.  
Tale dichiarazione non è invece richiesta per gli interventi di cui all'art. 20 direttamente prestati ai soggetti assistiti o alle loro famiglie.

### **CAPO III**

#### **MODALITA' PER GLI INTERVENTI**

##### **ART.10**

#### **PIANO GENERALE DI PROGRAMMAZIONE E PIANI SETTORIALI DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE**

La Giunta Municipale, ai fini dell'adempimento di quanto previsto al successivo terzo comma, sottopone tempestivamente al Consiglio comunale una proposta - sulla quale deve aver espresso il proprio parere la competente Commissione consiliare in ordine alla fissazione degli obiettivi programmatici ed inerenti indirizzi operativi, pure riferiti alle disponibili risorse finanziarie.

Il Consiglio comunale delibera il piano completo di programmazione generale e tale documento costituisce il quadro in cui può successivamente estrinsecarsi, in modo legittimo, l'attività dell'Amministrazione.

La Giunta Municipale, tenuto conto degli obiettivi programmatici approvati dal consiglio comunale e valutate le risultanze dell'istruttoria, determina (con apposite deliberazioni da approvarsi indicativamente entro il 20 Febbraio) i piani settoriali di riparto delle risorse, stabilendo in ciascuno di essi gli importi assegnati a soggetti ed iniziative inclusi nel piano stesso, tenendo altresì conto delle priorità delle iniziative e dei progetti in relazione all'interesse generale della comunità. Il mancato accoglimento delle richieste di assegnazione dovrà essere supportato da adeguata motivazione.

##### **ART. 11**

#### **CRITERI PER LA VALUTAZIONE**

Per la valutazione di cui al terzo comma del precedente articolo ed ai fini comunque della concessione dei sostegni di cui all'art.1, la Giunta Municipale tiene conto degli scopi che i diversi enti o parti interessate perseguono con la propria attività o intendono perseguire con la prospettata iniziativa, nonché dei seguenti criteri:

**PER LE ATTIVITA' CONTINUATIVE SVOLTE DALL'ENTE NEL CORSO DELL'ANNO**

- A) natura dell'attività svolta a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione comunale; numero dei soci; del personale impiegato e degli utenti; capacità organizzativa ed esperienza acquisita; rendiconto delle spese o delle entrate; presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati.

PER LE ATTIVITA' DI TIPO OCCASIONALE O PER SINGOLI PROGETTI:

- B) finalità pubblica o di interesse pubblico; contenuto; livello di partecipazione; soggetti raggiunti; preventivo di spesa; presenza o meno di introiti derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso o da sponsorizzazioni e/o contributi di Enti pubblici o privati e da quote di iscrizione in casi di attuazione di corsi o iniziative formative.

## ARTICOLO 12

### SUSSIDI STRAORDINARI ASSISTENZIALI

L'erogazione di sussidi straordinari assistenziali, concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza, a fronte di comprovate situazioni di grave bisogno, può essere autorizzata dall'Assessore o, in sua assenza, dal Direttore del Settore competente, secondo i criteri prefissati nello stesso provvedimento di Giunta col quale viene costituito, per questa finalità, l'apposito fondo, nell'ambito del piano complessivo deliberato dal Consiglio comunale a' sensi del precedente articolo 10.

## ART.13

### EVENTUALI RAPPORTI CON TERZI

L'Amministrazione comunale rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i destinatari degli interventi finanziari e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, per collaborazioni professionali e per qualsiasi altra prestazione.

L'Amministrazione comunale non assume, pertanto, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità in ordine all'attività degli Enti o associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali; e ciò nell'ipotesi che degli organi amministrativi facciano eventualmente parte rappresentanti del Comune stesso, Il Comune, verificandosi situazioni irregolari che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi ancora non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

La concessione dell'intervento - se di natura mirata - è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

#### **ART.14**

##### **CONCORSO E PATROCINIO DEL COMUNE**

Gli Enti pubblici e privati, le associazioni, gli organismi ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare, in modo espresso, manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio del Comune per manifestazioni, iniziative, progetti deve essere per tempo richiesto dal soggetto organizzatore, la Giunta Municipale valuterà detta proposta e, in caso positivo, assumerà apposito formale provvedimento.

La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici finanziari od agevolazioni a favore degli enti richiedenti. I contributi e le agevolazioni connessi al patrocinio vanno, eventualmente, comunque richiesti in modo espresso al Comune, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

E' fatto divieto dell'uso dello stemma del Comune salvo nei casi di patrocinio del Comune o a seguito di esplicita autorizzazione, per iniziative che prevedano la collaborazione dell'Amministrazione.

#### **ART. 14 BIS**

##### **PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

La Presidenza del Consiglio comunale ha la facoltà, sentito l'Ufficio di Presidenza, di concedere patrocini, entro il limite del budget ad essa assegnato, nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Regolamento comunale dei contributi ai sensi dell'art.12 della Legge 241/90. Della concessione dei patrocini sarà data comunicazione al Consiglio comunale.

La concessione del patrocinio può comportare la concessione gratuita o agevolata di impianti, locali, strutture o attrezzature comunali, come previsto dall'art.1 ultimo capoverso, del presente regolamento.

Qualora il patrocinio preveda anche la concessione di contributi economici, il relativo impegno di spesa sarà assunto con determinazione dal Dirigente del Settore cui afferisce la competenza degli Affari istituzionali, secondo l'importo stabilito dall'Ufficio di Presidenza.

## **ART. 15**

### **PUBBLICITA'**

Alla fine di ciascun anno, allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva annuale del Comune, l'Amministrazione provvede all'affissione all'Albo pretorio di apposito elenco completo e generale dei soggetti beneficiari dei contributi, con l'indicazione delle somme a favore degli stessi erogate.

## **ART.16**

### **REALIZZAZIONE INCOMPLETA DELLA INIZIATIVA**

I beneficiari sono impegnati a realizzare e svolgere l'iniziativa o la manifestazione in conformità al programma e all'inerente preventivo di spesa,. Nel caso di incolpevole esecuzione parziale dell'iniziativa o della manifestazione, il Comune potrà deliberare l'eventuale erogazione di un contributo inferiore, che dovrà in ogni caso essere parametrato all'effettivo grado di realizzazione della iniziativa o manifestazione incompiuta. La Giunta Municipale procede alla revoca e/o alla richiesta di restituzione del contributo nel caso di cessata programmazione o di mancata realizzazione dell'iniziativa, ovvero per modifica sostanziale del programma. Parimenti comporta la revoca della concessione del contributo l'inosservanza degli obblighi che ne derivano e la mancata o la parziale presentazione, non giustificata, della documentazione prevista e/o richiesta.

Del provvedimento adottato dalla Giunta sarà data comunicazione all'ente o soggetto richiedente, non appena divenuto esecutivo.

## **ART.17**

### **PRESTAZIONI CORRISPETTIVE**

La concessione di contributi per iniziative concordate con l'Amministrazione comunale, nel caso in cui si configuri quindi un contratto a prestazioni corrispettive, è subordinata all'osservanza della normativa fiscale. In tale circostanza il contributo sarà considerato un corrispettivo, rilevabile o meno ai fini IVA, a seconda che sia destinato ad attività commerciale o istituzionale.

## ART. 18

### LIQUIDAZIONE DEL CONTRATTO

A conclusione delle iniziative o manifestazioni di cui all'art. 11 lett. B) l'ente, associazione o organismo, per ottenere la liquidazione del contributo deciso dalla Giunta Municipale, deve presentare entro il termine di 90 giorni la seguente documentazione:

- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante dell'ente o responsabile dell'iniziativa;
- copie delle fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta;
- materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, soggetto o responsabile dell'iniziativa, comprovante che le fatture che sono state presentate in copia non sono state utilizzate né lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati, senza dar atto del contributo percepito dal Comune;
- intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto della parte interessata;
- introiti di ogni tipo compresi i contributi e/o le eventuali sponsorizzazioni di vari soggetti pubblici o privati.

## ART. 19

### ACCONTO

E' in facoltà dell'Amministrazione erogare, con provvedimento del Sindaco o suo delegato, un acconto sul contributo deliberato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere.

L'acconto, in ogni caso, non può essere superiore alla metà del contributo deliberato. In caso di revoca del contributo per mancata o incompleta esecuzione del progetto o dell'iniziativa per fatto o per colpa del soggetto beneficiario, quest'ultimo sarà tenuto alla restituzione, a titolo di penale, di un importo pari al doppio di quanto percepito a titolo di anticipazione.

## TITOLO II°

### FINALITA' DEGLI INTERVENTI

#### CAPO I

### SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI

#### ART.20

#### NATURA DEGLI OBIETTIVI

Gli interventi sociali e di assistenza del Comune - sempre destinati ai soggetti di cui all'art. 4, fatta salva la specifica previsione di cui alla successiva lettera e) - sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino, dei minori, e dei giovani in età evolutiva;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- e) alla solidarietà verso soggetti stranieri extracomunitari, in posizione comunque di regolarità rispetto alle vigenti norme e prescrizioni in materia di soggiorno;
- f) alla prevenzione delle tossicodipendenze, e alla assistenza sociale e risocializzazione dei tossicodipendenti;
- g) alla prevenzione della devianza e del disagio giovanile ed educazione alla salute;
- h) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, tendendo gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Riguardo agli interventi a favore di persone, lo stato di bisogno si determina quando sia presente almeno uno dei seguenti elementi:

- insufficienza del reddito familiare in rapporto a riscontrate esigenze;
- presenza nel nucleo familiare di persone non autonome e/o portatrici di handicap;
- circostanze che comportano situazioni a rischio di emarginazione per il nucleo familiare;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono interventi socio-assistenziali.

## **ART. 21**

### **COORDINAMENTO**

L'assistenza economica alle persone si inserisce in una rete di aiuti, coordinata con altre forme di intervento, a favore del singolo e del nucleo familiare.

Rientrano tra gli interventi di sostegno economico:

- a) minimo vitale (sussidi per garantire i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita);
- b) contributi per la fruizione di servizi, per il pagamento delle rette di ricovero in istituto per inabili o minori, a favore di famiglie affidatarie ecc.,
- c) contributi straordinari o eccezionali una tantum.

Per quanto concerne la disciplina specifica di tali forme di intervento e la determinazione dei relativi parametri economici, si rinvia alle eventuali disposizioni e procedure vigenti nell'ambito del Settore servizi sociali.

## **CAPO II°**

### **ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE**

## **ART.22**

### **NATURA DEGLI OBIETTIVI**

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva soprattutto dei giovani.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico.- motorie ricreative del tempo libero.

Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai precedenti commi per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza o per la realizzazione di progetti che concorrono alla promozione della pratica sportiva e ricreativa del tempo libero, con interesse e prestigio della comunità.

## ART. 23

### ATTIVITA' PROFESSIONISTICA

Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, solo agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale, con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni o finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Tali eventuali interventi riguardano solamente ipotesi di utilizzo occasionale e temporaneo delle strutture considerate, con esclusione pertanto di ogni forma di riconoscimento di agevolazioni per utilizzazioni continue che presuppongono invece preesistenti e connessi accordi contrattuali.

La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti di attrezzature di cui sopra viene regolata da apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione se reclamata dalla natura della concessione.

La concessione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la utilizzazione, ovvero la manutenzione e conservazione delle strutture affidate, con l'esclusione di qualsiasi responsabilità, per il Comune derivante dall'uso delle stesse.

Nel caso in cui l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito nel rispetto di tutte le procedure e prescrizioni in materia di sicurezza per i pubblici spettacoli, e previa verifica dell'adeguata copertura assicurativa di ogni rischio connesso.

## CAPO III°

### ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

## ART.24

### NATURA DEGLI OBIETTIVI

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono indirizzati principalmente:

- a) a favore di soggetti che svolgono attività di ricerca, documentazione e promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali ed artistiche;
- c) a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche,

- pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
  - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

## **ART. 25**

### **RICONOSCIMENTO DI INTERESSE CITTADINO**

Gli Enti e le associazioni aventi sede e operanti in città che recano un notevole apporto allo sviluppo culturale possono essere riconosciuti di interesse cittadino. Il riconoscimento come istituzione culturale di interesse cittadino può essere richiesto dagli enti che abbiano i seguenti requisiti:

- che non perseguano scopo di lucro;
- che svolgano servizi di rilevante valore culturale di cui all'art. 24;
- che svolgano la loro attività da almeno tre anni e dispongano di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate.

Tutte le associazioni culturali che operano nella città possono ricevere anche contributi finalizzati a singole e specifiche iniziative o progetti.

## **CAPO IV°**

### **PUBBLICA ISTRUZIONE**

## **ART.26**

### **NATURA DEGLI OBIETTIVI**

Gli interventi del Comune nel capo della pubblica istruzione sono principalmente finalizzati:

- a) a garantire il diritto allo studio mediante servizi individuali e collettivi o tramite erogazioni di contributi, secondo i principi contenuti nella L.R. 20.3.1980 n. 31 e tenuto conto del piano comunale del Diritto allo Studio;

- b) a garantire ed incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo, anche attraverso il sostegno alle scuole materne autonome, nella coesistenza con il servizio pubblico e nel rispetto di ogni libera scelta educativa. Tali interventi possono consistere in contributi gestionali a quegli Enti che apprestino i servizi necessari da erogare nell'ambito di apposite convenzioni;
- c) a sostenere gli enti e le associazioni che promuovono o svolgono iniziative di notevole interesse educativo e didattico a favore degli scolari e studenti di tutte le scuole monzesi.

## CAPO V°

### SVILUPPO ECONOMICO

#### ART.27

#### NATURA DEGLI OBIETTIVI

Le funzioni del Comune per promuovere o sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni (anche fuori dal territorio comunale), quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate sul territorio, con il fine di maggiormente sviluppare il settore economico-produttivo;
- b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- c) all'erogazione particolare di contributi annuali a favore di organismi volontariamente costituiti per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale (Pro Monza ecc.).

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

Il Comune non assume responsabilità alcuna verso terzi per l'uso che ne viene fatto per l'organizzazione delle manifestazioni e per la gestione delle attività.

## **CAPO VI°**

### **TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

#### **ART. 28**

##### **NATURA DEGLI OBIETTIVI**

Gli interventi a favore delle attività e delle iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono concretamente realizzabili con:

- A) il sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- B) il sostegno a singole iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- C) la promozione di mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che ne minacciano la conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

## **TITOLO III°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **CAPO I°**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART.29**

##### **INTERVENTI STRAORDINARI**

Nel rispetto delle procedure sopra indicate, resta salva per la Giunta Municipale la possibilità di interventi straordinari - anche in diretta collaborazione con enti diversi - per iniziative o manifestazioni che, pur non avendo carattere ricorrente e pur essendo riconducibili a finalità non comprese fra quelle espressamente richiamate dal presente regolamento, assumano comunque un rilevante e comprovato profilo di interesse generale.

Il finanziamento di tali eventuali iniziative presuppone la costituzione di un apposito specifico fondo in occasione dell'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dal piano generale di programmazione, come previsto dal secondo comma del precedente articolo 10.

## **ART.30**

### **CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA**

Le norme del presente regolamento devono essere applicate, nel rispetto di competenza dei previsti settori di intervento, da parte dei Consigli di Circoscrizione in base alla potestà e funzioni affidate a questi dalla Legge, dallo Statuto o dall'apposito Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni.

## **CAPO II°**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART.31**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore, trascorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'esame da parte del Comitato Regionale di Controllo.

## **ART.32**

### **FACOLTA' DI RINNOVAZIONE**

La concessione del sostegno finanziario di cui al presente regolamento non conferisce diritto, titolo o pretesa alcuna di continuità o rinnovazione per gli anni successivi, senza quindi alcun obbligo per l'Amministrazione di reiterazione del contributo.

## **ART.33**

### **REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 91 - 3° comma dello Statuto, al fine di offrire all'Amministrazione Comunale ed all'intera cittadinanza ogni opportuno elemento informativo e conoscitivo circa le realtà associative esistenti, è istituito presso il Comune di Monza il registro delle associazioni operanti sul territorio, dal quale dovranno risultare gli estremi dell'atto costitutivo, i fini istituzionali perseguiti, la sede od il domicilio nonchè il nominativo e l'indirizzo dei legali rappresentanti dell'associazione.

## **ART.34**

### **INTEGRAZIONE DI NORMATIVE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge, dello Statuto e degli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

## **ART. 35**

### **NORMA TRANSITORIA**

Nel primo anno di applicazione in considerazione dei tempi delle previste procedure, l'amministrazione procederà nell'ambito delle disponibilità di bilancio secondo criteri e modalità che rispetteranno tutte per quanto possibile le prescrizioni del presente regolamento.